

Prot.: 288978/RU

Roma, 06/08/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1209/2020 della Commissione del 13 agosto 2020 recante la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

TENUTO CONTO che i suddetti formulari constano di campi che il titolare del diritto o del suo rappresentante devono obbligatoriamente compilare e altri la cui valorizzazione è meramente facoltativa;

VISTO l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio laddove elenca le informazioni che devono essere fornite per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci oggetto di tutela;

VISTO l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che in tema di "trattamento delle domande incomplete" consente al servizio doganale di sollecitare il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta;

CONSIDERATO che l'attività di monitoraggio e analisi delle numerose domande d'intervento, ad oggi presentate all'Agenzia delle Dogane e Monopoli – ADM, ha evidenziato che le stesse vengono valorizzate principalmente nei soli campi strettamente necessari per l'accettazione dell'istanza nel sistema telematico Falstaff, impedendo di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dallo strumento di tutela;

RAVVISATA la necessità di contrastare la commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale recando notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti rispettosi delle prescrizioni in materia;

TENUTO CONTO della importanza di acquisire le informazioni che, se pur non propedeutiche alla accettazione della domanda di tutela, sono necessarie ad impostare una efficiente analisi dei rischi rendendo l'attività svolta da ADM più performante e tempestiva;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Gli operatori legittimati, in base all'art. 3 del Regolamento (UE) 608/2013, a presentare, tramite il portale FALSTAFF di ADM, una istanza di intervento dell'Autorità doganale sono tenuti a fornire tutte le informazioni indicate dall'art. 6, paragrafo 3 del citato Regolamento come riportate nei formulari allegati al Regolamento (UE) 1209/2020, necessarie a consentire all'Agenzia di agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2

Qualora, al ricevimento di una istanza, il servizio doganale competente - Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese della Direzione Dogane di ADM - ritenga che la stessa sia priva di tutte le informazioni richieste dall'art. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 608/2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo Regolamento, sospende l'accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

ARTICOLO 3

Sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale.

Le domande prive delle informazioni obbligatorie sono respinte.

Nei casi in cui le istanze siano prive delle ulteriori informazioni facoltative richieste, l'Agenzia non assicura effettività alla tutela del diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 4

La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni di cui sopra costituisce parametro di valutazione della *compliance* degli operatori economici, di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna